

MINI IMU – ANNO 2013

SCADENZA 24 GENNAIO 2014

Ai sensi del comma 5 art. 1 del D.L. 133/2013 è dovuta la cosiddetta “MINI IMU”, cioè la differenza tra l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate dal Comune e l’ammontare risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, in misura pari al 40 per cento.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 maggiorati di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Gli immobili interessati dalla MINI IMU sono i seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUTA BASE	ALIQUTA DELIBERATA
Abitazioni principali e pertinenze	4 per mille con detrazione	5,40 per mille con detrazione
Abitazioni assegnate al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	4 per mille con detrazione	5,40 per mille con detrazione
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata	4 per mille con detrazione	5,40 per mille con detrazione
Alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità IACP	7,6 per mille con detrazione	8,6 per mille con detrazione
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	4 per mille con detrazione	5,40 per mille con detrazione
Unico immobile posseduto e non locato da personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia (SOLO PER IL SECONDO SEMESTRE IN QUANTO PER LA PRIMA RATA NON ERA PREVISTA L’ESENZIONE)	4 per mille con detrazione	5,40 per mille con detrazione
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	7,60 per mille	8,60 per mille

Per il versamento, da effettuare al Comune di Vigevano (codice L872), mediante modello F24 i codici tributo sono i seguenti:

3912 per l’abitazione principale e pertinenze

3914 per terreni agricoli condotti da coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola

Il versamento non deve essere eseguito quando il totale dell’imposta dovuta per l’annualità 2013 su tutti gli immobili posseduti risulta inferiore a euro 5,00.